STUDIO TORDELLI - LEVRATTI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
VIALE REGINA GIOVANNA N. 9 - MILANO 20129
TEL. 02 20 43 407 - 02 20 49 972 - FAX 02 29 52 83 17
E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT
COD. FISC. / P. IVA: 11355400158

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

Milano, 11 Maggio 2018

Oggetto: comunicazione liquidazioni periodiche Iva

La presente per ricordarVi che è in scadenza il 31.05 p.v. la comunicazione liquidazioni periodiche Iva del primo trimestre 2018.
Nel modello (allegato alla presente) il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta.
La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
La trasmissione telematica deve avvenire sempre trimestralmente, al di là dell'effettiva periodicità IVA applicata. Pertanto, per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale), si presenta un distinto modulo VP, compilandovi il campo "Mod. N." (per i trimestrali: Modello numero 1; per i mensili: Modello numero1, 2, 3).
Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:

- 1 trimestre entro il 31.05
- 2 trimestre entro il 30.09
- 3 trimestre entro il 30.11
- 4 trimestre entro il 28.02

.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Se, entro il termine di presentazione, sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti (non esistono quindi presentazioni integrative o sostitutive o di cancellazione).

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel

medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

La comunicazione può essere trasmessa:

- direttamente dal contribuente, se in possesso delle credenziali di accesso a Fisconline;
- tramite un intermediario abilitato.

Comunicazione importante per i Clienti dello Studio

In qualità di intermediari abilitati, possiamo occuparci dell'invio telematico della comunicazione, previo invio da parte Vostra del/dei modello/i debitamente compilato/i e firmato/i, **entro il 24.05 p.v..**
Lo Studio, ovviamente, non può entrare nel merito dei dati da Voi indicati non avendo la tenuta della contabilità.
Per i modelli ricevuti dopo tale data, lo Studio non può assumersi l'impegno alla trasmissione entro la scadenza prevista.

Per gli invii successivi, Vi chiediamo cortesemente di inviarci i dati entro e non oltre le seguenti date:

- 1 trimestre, 24.05
- 2 trimestre, 17.09
- 3 trimestre, 17.11
- 4 trimestre, 15.02

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Cordiali saluti

Studio Tordelli Levratti